

Regolamento per la disciplina della detenzione di animali da bassa corte ed equidi per autoconsumo e/o allevamento amatoriale.

Capo I Disposizioni generali

Art.1 Finalità e oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la detenzione di animali da bassa corte ed equidi per autoconsumo e/o allevamento amatoriale al fine di tutelare il benessere e la salute dei cittadini attraverso il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie che possono essere lese dell'incuria nella detenzione degli animali. Per le medesime finalità disciplina la gestione di recinti/ricoveri, aree esterne, gabbie in cui gli stessi sono detenuti.

Art.2 Definizioni

1. Al fine del presente Regolamento si intende per:

allevamento: ogni attività volta a far crescere, riprodurre, migliorare le specie animali utili all'uomo per la produzione di alimenti o per altri usi e finalità.

responsabile il proprietario o il custode ovvero il detentore o gestore persona fisica o giuridica che anche temporaneamente si occupa degli animali o delle aree esterne;

animali da bassa corte: avicoli e conigli;

allevamento amatoriale: detenzione di animali da bassa corte e equidi volta a far crescere, riprodurre, migliorare le specie animali utili all'uomo per attività, anche ludico sportive, diverse dalla produzione di alimenti.

allevamento per autoconsumo: allevamento per la produzione di alimenti effettuato esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia.

allevamento con modalità di stabulazione brada: allevamento all'aperto e senza strutture di sconfinamento degli animali;

allevamento con modalità di stabulazione semi-brada: allevamento ove gli animali sono lasciati liberi nei loro movimenti all'interno di un'area delimitata con mezzi fisici realizzati in modo da impedire lo sconfinamento;

allevamento con modalità di stabulazione: allevamento in stalla;

2. Relativamente all'allevamento di animali ad uso imprenditoriale trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Art. 3 Obblighi del responsabile degli allevamenti

1. Gli interventi e i relativi costi necessari per rispettare il presente Regolamento sono a carico dei responsabili degli animali e/o delle aree esterne.

2. Il responsabile deve adeguare il proprio comportamento in modo da garantire il benessere degli animali stessi e in modo da non creare fastidi legati alla tenuta degli animali.

Art. 4 Manufatti e strutture per l'allevamento

Le strutture utilizzate (quali ad esempio recinti, ricoveri e gabbie) per gli allevamenti di animali per autoconsumo e/o allevamento amatoriale devono essere costruiti nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, urbanistiche ed edilizie e le caratteristiche costruttive dovranno permettere facilmente la pulizia, garantire un'adeguata ventilazione e salubrità, nonché essere adeguate alle necessità fisiologiche ed etologiche delle specie garantendo agli animali protezione dal sole e dalle intemperie.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate con periodicità tali da garantire condizioni igienico –

sanitarie tali da non provocare inconvenienti e disturbi a terzi.

Art. 5 Ripristino

1. La dismissione degli allevamenti di cui al presente regolamento obbliga colui che lo aveva predisposto al ripristino dell'area a proprie spese e proprio carico, con asportazione totale dei fabbricati e pulizia dell'area.

Capo II Disposizioni in materia di allevamenti di animali da bassa corte

Art.6 Dimensioni

1. E' consentito detenere animali da bassa corte per autoconsumo e/o allevamento amatoriale se il numero di capi non supera, per ogni nucleo familiare costituito fino a 4 (quattro) componenti, i seguenti limiti:

conigli: due coniglie, un coniglio maschio e una nidiata;

avicoli: 12 capi;

galline ovicole: 4 capi.

2. Nel caso di detenzione per autoconsumo per i nuclei familiari formati da più di quattro componenti, i limiti sopra indicati sono aumentati di un quarto per ogni ulteriore componente.

Art. 7 Ubicazione

1.E' fatto divieto di allevare animali per autoconsumo e/o allevamento amatoriale nella zona evidenziata nella planimetria allegata al presente regolamento (All. 1).

2. Le strutture destinate ad allevamento devono essere ubicate a una distanza minima di 25 (venticinque) metri dalle abitazioni e/o dagli immobili destinati alla permanenza di persone e loro pertinenze/resedi come censite al Catasto Edilizio Urbano.

Art. 8 Pollai

1. E' consentito l'allevamento di avicoli in ricoveri o in aree esterne recintate che devono avere caratteristiche tali da garantire buone condizioni igieniche per gli animali, facilità di allontanamento delle deiezioni e la possibilità di eseguire interventi di disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature.

2.Ai fini di cui al comma precedente i ricoveri dovranno avere pavimentazione impermeabile ed inclinata, collegata a canali di raccolta delle acque di lavaggio delle deiezioni. Nei ricoveri dovrà inoltre essere garantito un sufficiente ricambio d'aria.

3.E' consentito l'allevamento su adeguata lettiera (a titolo esemplificativo e non esaustivo: truciolato, sabbia).

4. Agli avicoli devono essere garantite condizioni di benessere correlate alla specie di appartenenza e nel caso di allevamento in recinti all'aperto, la possibilità di disporre di ricoveri di dimensioni adeguate alla specie ed alla quantità.

Art. 9 Conigliere

1.E' consentito l'allevamento di conigli in gabbie razionali all'interno di ricoveri o comunque coperte.

2.Le conigliere devono avere caratteristiche tali da garantire buone condizioni igieniche e di benessere

per gli animali, facilità di allontanamento delle deiezioni e la possibilità di eseguire interventi di disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature.

3. Ai fini di cui al comma precedente le gabbie devono essere munite di sottofondo inclinato in materiale lavabile, collegato ad un canale di scarico per la raccolta e l'allontanamento di urine e feci. Dovrà inoltre essere garantito un sufficiente ricambio d'aria.

Art. 10 **Obbligo di registrazione**

1. In ogni caso gli allevamenti per autoconsumo di animali da bassa corte devono essere in regola con la normativa vigente e con gli obblighi di registrazione presso l'ASL ai fini della farmaco-sorveglianza.

Capo III **Disposizioni in materia di allevamenti di equidi**

Art. 11 **Dimensioni**

1. Fermo restando le disposizioni normative statali e regionali in vigore, non possono essere detenuti più di 4 (quattro) cavalli per ogni ettaro di terreno non soggetto a vincoli idrogeologici (vulnerabilità) e per ogni animale dovranno sussistere almeno 1250 m² di terreno disponibile.

2. Nel caso in cui il terreno o parte di esso sia soggetto a vincoli idrogeologici la superficie dovrà essere calcolata a seconda dei parametri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 **Ubicazione**

1. Gli allevamenti di equidi devono essere ubicati in "parti del territorio destinate ad usi agricoli" come indicato nelle norme tecniche di attuazione del R.U. – Lettera E.

2. E' fatto divieto di allevare equidi con modalità di stabulazione brada in tutto il territorio comunale.

Art. 13 **Allevamenti con modalità di stabulazione semi-brada**

1. Fermi gli obblighi di registrazione in materia sanitaria, chiunque intenda allevare equidi con modalità semi-brada dovrà disporre di un terreno di ampiezza adeguata nel rispetto dei carichi di peso vivo per superficie previsti per la tutela dei corpi idrici.

2. I ricoveri per gli equidi devono essere in legno con pavimento in terra senza impermeabilizzazione e devono consentire agli animali di ripararsi dalle intemperie.

Art. 14 **Allevamenti con modalità di stabulazione**

1. Fermi gli obblighi previsti da altre disposizioni di legge e la registrazione in materia sanitaria, chiunque intenda allevare equidi con modalità di stabulazione dovrà disporre di stalla stabile con spazio che consenta agli animali di alzarsi, sdraiarsi ed agevolmente girarsi.

2. La stalla dovrà altresì essere di volume minimo di 30 (trenta) metri cubi per capo adulto ed altezza minima di 2,70 (due e settanta) metri, dotato di pareti lavabili e disinfettabili, pavimento lavabile inclinato dallo 0,5% al 2%, concimaia razionale sterilizzabile di dimensioni adeguate al numero di animali detenuti, e sistema di canalizzazione delle acque e smaltimento di liquami.

3. La stalla dovrà essere dotata di aperture posizionate ad un'altezza superiore a 2 (due) metri, porte e finestre sufficienti a garantire il ricambio dell'aria e l'illuminazione naturale. Nel caso in cui le aperture non consentano di prevenire la formazione di condensa dovranno essere messe in funzione delle

apparecchiature per il ricambio forzato dell'aria.

4. Le aperture della stalla devono avere dispositivi per prevenire l'ingresso di infestanti e qualora questo non venga effettuato dovrà essere adottato un programma di monitoraggio e controllo chimico degli insetti infestanti.

5. Nel caso in cui si tratti di allevamenti col fine di produzione di alimenti destinati all'uomo devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

Art.15 **Distanze**

1. I locali adibiti a stalla devono essere ubicati a una distanza minima di 50 (cinquanta) metri dalle abitazioni e/o dagli immobili destinati alla permanenza di persone e loro pertinenze/resedi come censite al Catasto Edilizio Urbano.

2. In ogni caso, la distanza tra recinzione e abitazioni e/o dagli immobili destinati alla permanenza di persone non può essere minore di 30 (trenta) metri.

Capo IV **Inottemperanza e sanzioni**

Art. 16 **Inottemperanza e sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato o violazione di altre norme speciali, si applica nel rispetto dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 e ss. mm.ii. e della legge 689/81 e ss.mm.ii, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Capo V **Norme finali e transitorie**

Art. 17 **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate tutte le disposizioni incompatibili previste nel "Regolamento Comunale d'igiene" deliberato dalla Giunta Municipale con atto del 20 ottobre 1944.

Art. 18 **Norma transitoria**

1. Gli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi alle norme ivi contenute entro un anno. Qualora ciò non sia possibile dovranno cessare la propria attività nel medesimo termine.

2. Gli allevamenti che insistono nelle zone di cui agli art. 7 comma 1 e 12 dovranno cessare la propria attività entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento